

---

## Spazi umanitari. Ripensare la geografia della politica nell'epoca globale

**Luca Scuccimarra**

### **Abstract**

One of the most characterizing aspects of the “new” political and legal landscape born from the so called “1989 divide” is the emergence of a form of *international political morality* based on universal principles that challenge the presumed moral supremacy of territorial boundaries and which favour instead the welfare of humanity generally. Moving from recent theory and practice of “humanitarian interventionism”, this essay aims at discussing some of the main conceptions of “global humanitarian space” elaborated in contemporary debate on the new political and legal order of the “global age”.

### **Keywords**

Humanitarian Intervention - Responsibility to protect - Sovereignty - Human Rights - Neocolonialism

### **1. Premessa: globalizzazione e ordine internazionale**

Tra gli aspetti più caratterizzanti del nuovo paesaggio politico e giuridico scaturito dalla «cesura del 1989» è possibile senz’altro annoverare l’emergere – o, come qualcuno sostiene, il *ri-emergere* – di una forma di *international political morality* fondata su «universal principles that challenge the presumed moral supremacy of territorial boundaries and which favour instead the welfare of humanity generally»<sup>1</sup>. Secondo diversi interpreti, tra i fattori costitutivi di questo «humanitarian turn» (Holliday 2003) della politica internazionale rientrano alcuni dei più vistosi cambiamenti epocali prodotti da quella multiforme dinamica trasformativa che, in mancanza di meglio, siamo abituati ad approssimare attraverso la vaga nozione di «globalizzazione». Come ha scritto Patrick Hayden, tale termine evoca, infatti, in primo luogo «an intensification of cross-border interactions and a growing interdependence between national and transnational actors through a

---

<sup>1</sup> Hayden 2016, 1-2. Riprendo qui l’espressione «international morality» utilizzata da Terry Nardin per indicare la costellazione di principi morali specificamente deputati a regolare le «relazioni tra i cittadini o le autorità (*officials*) di differenti Stati» (Nardin 1983, 233).

'deterritorialization' whereby social spaces, distance and borders lose some of their previously overriding influence». Dinamiche, queste, a cui si accompagnerebbe, a livello riflessivo, l'emergere di una nuova e più inclusiva visione della politica, sottratta, almeno in linea di principio, alla rigida *distinzione interno/esterno* – e alla forma *segmentale* di spazialità politica da essa derivante – posta alla base della moderna concezione delle relazioni internazionali:

The idea of global politics calls into question the traditional demarcations between the domestic and the foreign, and between the territorial and the nonterritorial, found in modern conceptions of 'the political'. These categories not only shaped modern political thought but also institution-building, as a clear division was established between great ministries of state founded to focus on domestic matters and those created to pursue geopolitical questions. Global problems highlight the richness and complexity of the interconnections which now transcend states and societies in the global order. (...) In many parts of the world the notion of global politics corresponds much more closely to the character of politics than do obsolete images of politics as simply state and interstate relations. There are now multiple spheres of politics and authority (Held 2004, 366).

Come è stato da più parti sottolineato, nell'analizzare a posteriori gli sviluppi di tale processo non si può, peraltro, trascurare il ruolo giocato da altri – e più problematici – «fattori di contesto» (Bellamy 2012, 301) riconducibili alle tumultuose dinamiche politiche, economiche e sociali di fine secolo. Tra questi rientra senz'altro la nuova e spiazzante fenomenologia della «violenza organizzata» prodotta – contro ogni ottimistica previsione – dalla fine della Guerra Fredda e dal tramonto dell'ordine bipolare del mondo: secondo la studiosa britannica Mary Kaldor, nonostante l'apparenza di conflitti «a bassa intensità» le «guerre asimmetriche» dell'epoca globale trovano, infatti, uno dei loro principali elementi caratterizzanti nel ricorso sistematico a comportamenti estremi come l'uccisione di massa delle popolazioni civili o la loro deportazione forzata (Kaldor 2001, 16 ss.). Ciò spiega come e perché «la proliferazione dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, non sempre qualificabili o qualificati come genocidi o democidi, ma facilmente riconducibili alla categoria (più indefinita) della pulizia etnica» abbia potuto imporsi piuttosto rapidamente all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale come «una delle grandi emergenze della globalizzazione» (Portinaro 2017, 182-3). E ci consente anche di capire meglio le modalità – e le concrete scansioni cronologiche – dell'«humanitarian turn» dell'epoca globale: perché sono stati anche e soprattutto fenomeni patologici di questo tipo a rendere le «older ideas of national autarky or isolation increasingly untenable» spingendo attori ed interpreti della politica globale verso una «growing recognition of

the need for some normative conception of global community, responsibility, and governance» (Kymlicka e Walker 2012, 1).

Secondo la filosofa Seyla Benhabib, tre sono in particolare le aree politico-giuridiche in cui nel corso degli ultimi decenni questi sviluppi si sono delineati con maggiore evidenza: la messa a punto di una sempre più articolata normativa internazionale sui *crimini di guerra* e i *crimini contro l'umanità*, che chiama in causa le relazioni «among enemies or opponents in nationally bounded as well as extraterritorial settings»; l'ambito – teorico e pratico – degli *interventi umanitari*, concernente «the treatment by nation states of their citizens or residents»; e infine quello della regolamentazione delle *migrazioni internazionali*, che, al contrario, «pertain to the rights of individuals, not insofar as they are considered members of concrete bounded communities but insofar as they are human beings *simpliciter*, when they come into contact with, seek entry into, or want to become members of territorially bounded communities» (Benhabib 2006, 29-30). A dispetto delle loro tutt'altro che irrilevanti differenze, in tutte e tre le aree è possibile, infatti, cogliere con una certa evidenza i segni di un processo di «cosmopolitizzazione» delle relazioni internazionali, in grado di mettere decisamente in discussione il consolidato rapporto – in verità sin dalle origini altamente problematico – esistente tra il «vecchio ordine della sovranità nazional-statuale legata al diritto internazionale» (Beck 2006, 132) e quella sfera di fondamentali ed intangibili attribuzioni giuridico-morali che il discorso filosofico della modernità aveva stabilmente associato alla dimensione dell'*umano*.

Tutto considerato, è soprattutto la fattispecie dell'*intervento umanitario* – nella peculiare declinazione *militare* da essa assunta a partire dall'inizio degli anni Novanta del Novecento (Moreau Defarges 2008) – che può dar conto dell'impatto deflagrante prodotto da questo tipo di approccio sulle tradizionali basi fondative dell'ordine internazionale. In tale contesto di azione, infatti, il consolidato riconoscimento di una sfera di inviolabili prerogative degli esseri umani si è trasformato nella base di articolazione di un nuovo e ambivalente paradigma di *legittimazione all'uso della forza*, fondato sulla sistematica messa in questione della tradizionale cornice categoriale del sistema delle relazioni interstatuali. Contro la rigida classificazione dell'universo delle azioni militari fissata nella Carta ONU – atti di aggressione, atti di auto-difesa e azioni di *enforcement* autorizzate dal Consiglio di sicurezza (Farer 2003, 58) –, i sostenitori di questa forma di intervento affermano, infatti, che in presenza di focolai di crisi in grado di mettere massicciamente a rischio la vita di persone innocenti o incidere profondamente sulle loro condizioni di esistenza, la comunità internazionale ha il *diritto* – e secondo qualcuno persino il *dovere* – di ricorrere, anche per il tramite di suoi singoli membri, ad iniziative di carattere militare per ripristinare le condizioni di una convivenza pacifica e ordinata nei territori interessati, se necessario anche *contro la volontà* dei suoi legittimi governanti – una condizione, questa, non codificata dal

diritto internazionale, ma fondata su più profondi principi di carattere etico-giuridico, egualmente vincolanti per tutti gli uomini in virtù della loro stessa comune umanità.

Alla base di tale approccio si pone evidentemente una drastica messa in questione di quel «principio particolaristico della sovranità degli Stati e della inviolabilità delle loro frontiere» presente alla base del processo di formazione del moderno sistema delle relazioni internazionali dalla pace di Westfalia sino alla nascita delle Nazioni Unite (Zolo 2007a, 60-1): vale a dire «la pretesa un tempo indiscutibile dello Stato sovrano di essere il luogo principale di potere e lealtà» e la sua parallela rivendicazione di «una libera discrezionalità riguardo alla produzione e alla distribuzione di beni pubblici e alla determinazione dei diritti e delle obbligazioni» dei soggetti presenti all'interno delle sue frontiere (Farer 2003, 55). Per paradossale che possa apparire, a partire dall'inizio degli anni Novanta del secolo scorso questa innovativa reinterpretazione dei fondamenti dell'ordine internazionale è stata accolta e sostenuta anche nel ristretto ambito degli attori della politica globale, come dimostrano le plateali prese di posizione di taglio *interventionista* che hanno scandito il dibattito politico-diplomatico del decennio, in parallelo con la impressionante sequenza di crisi umanitarie prodotta dalle «nuove guerre» dell'epoca globale: dalla violentissima repressione dell'insurrezione curda operata da Saddam Hussein alla fine della Prima Guerra del Golfo alla guerra civile somala, dallo sterminio della popolazione Tutsi in Rwanda sino all'infinita guerra civile jugoslava e alla crisi del Kosovo, destinata a produrre un vero e proprio salto di qualità non soltanto nei livelli di intervento ma anche nell'arsenale teorico messo in campo per sostenerne la legittimità «in termini sia etici che politologici» (Bonanate 2008, xv).

Certo, diversi sono i registri ideologici e discorsivi prescelti di volta in volta dai protagonisti della politica internazionale per sostenere le ragioni di questo «new humanitarian interventionism» (Wheeler e Dunne 2001, Wertheim 2010). Se a dominare la «diplomazia umanitaria» francese dei primi anni Novanta erano, infatti, gli imperativi categorici di quella «morale dell'estrema urgenza» sostenuta da Bernard Kouchner e dai suoi *French Doctors* sin dalla fondazione di *Médecins sans Frontières*, ben più sfumata e ambivalente appare la prospettiva fatta propria dai leader occidentali per giustificare la necessità di un intervento armato della Nato in difesa dei kosovari albanesi – un ambiguo «utilitarismo dei valori» che trova la sua più esplicita teorizzazione nell'ambiziosa *Doctrine of the International Community* delineata dal primo ministro britannico Tony Blair nel celebre discorso tenuto all'Economic Club di Chicago il 22 aprile 1999<sup>2</sup>. Ad unire istanze e posizioni anche molto distanti tra loro per

<sup>2</sup> «We may be tempted to think back to the clarity and simplicity of the Cold War. But now we have to establish a new framework. No longer is our existence as states under threat. Now our actions are guided by a more subtle blend of mutual self interest and moral purpose in defending the values we cherish. In the end values and interests merge. If we can establish and spread the values of liberty, the

ispirazione e linguaggio appare però retrospettivamente la condivisa convinzione che il principio di non ingerenza, posto alla base del tradizionale sistema delle relazioni internazionali<sup>3</sup>, fosse bisognoso di «qualificazione da importanti punti di vista», al fine di identificare le circostanze in cui la comunità internazionale poteva rivendicare un diritto/dovere di ingerenza nelle dinamiche interne di un singolo Stato. Per i principali protagonisti del dibattito politico-diplomatico di quegli anni, il punto in discussione non era più, cioè, la questione se comportamenti estremi posti in essere all'interno dei confini statuali fossero legittimi o meno, ma come rispondere ad essi per proteggere le loro vittime:

The most pressing foreign policy problem we face is to identify the circumstances in which we should get actively involved in other people's conflicts. Non-interference has long been considered an important principle of international order. And it is not one we would want to jettison too readily. One state should not feel it has the right to change the political system of another or foment subversion or seize pieces of territory to which it feels it should have some claim. But the principle of non-interference must be qualified in important respects. Acts of genocide can never be a purely internal matter. (Blair 1999)

Al tradizionale modello di sovranità *chiusa*, protetta dall'interferenza di altri soggetti nel proprio ambito di «giurisdizione interna», sembra sostituirsi pertanto qui un modello di sovranità *aperta*, esposta nell'esercizio delle sue stesse fondamentali prerogative giuridico-istituzionali alla sorveglianza e al giudizio della comunità internazionale. Un passaggio, questo, che all'indomani del discusso «humanitarian bombing» nei territori della ex-Jugoslavia troviamo esplicitamente articolato nel celebre rapporto *The Responsibility to Protect*, pubblicato dalla *International Commission on Intervention and State Sovereignty* (ICISS), istituita dal Governo del Canada in risposta alle sollecitazioni provenienti dal Segretario Generale dell'ONU Kofi Annan. In tale testo, infatti, il consolidato principio della *sovranità-controllo* cede apertamente il campo all'innovativo principio della *sovranità-responsabilità*, aprendo la strada ad una diversa e più meditata interpretazione del «paradigma umanitario» foriera di interessanti sviluppi a livello giuridico e politico:

---

rule of law, human rights and an open society then that is in our national interests too. The spread of our values makes us safer». Sul punto mi permetto di rinviare a Scuccimarra 2016, 55 ss.

<sup>3</sup> *Charter of the United Nations*, art. 2 (7): «Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII».

Thinking of sovereignty as responsibility, in a way that is being increasingly recognized in state practice, has a threefold significance. First, it implies that the state authorities are responsible for the functions of protecting the safety and lives of citizens and promotion of their welfare. Secondly, it suggests that the national political authorities are responsible to the citizens internally and to the international community through the UN. And thirdly, it means that the agents of state are responsible for their actions; that is to say, they are accountable for their acts of commission and omission. The case for thinking of sovereignty in these terms is strengthened by the ever-increasing impact of international human rights norms, and the increasing impact in international discourse of the concept of human security (ICISS 2001, 13).

## 2. Pensare la “svolta umanitaria”: il paradigma cosmopolitico

Questi sviluppi hanno trovato una prima, parziale, «cristallizzazione normativa»<sup>4</sup> nella dottrina della *responsibility to protect* approvata, con il massimo livello di solennità, dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel *2005 World Summit Outcome Document*. Nei paragrafi 138 e 139 del testo troviamo infatti richiamate – sebbene, a parere di alcuni, in forma decisamente «annacquata» (Bellamy 2006, 144; Weiss 2007, 117) – le principali istanze elaborate nel rapporto dell’ICISS, attraverso l’enunciazione di alcuni principi che avrebbero dovuto rappresentare un punto di non ritorno sulla strada di una nuova e più evoluta forma di ordine internazionale: in particolare, il riconoscimento «that all states have a responsibility to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity; that the UN’s members have a duty to assist states to fulfil their responsibility; and that when a state manifestly fails in its responsibility, external actors should take ‘timely and decisive’ action to protect populations from these four crimes in a manner consistent with the UN Charter»<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Serrano 2011, 3. Sulla «svolta umanitaria» delle relazioni internazionali si veda, in sintesi, Holliday 2003.

<sup>5</sup> Bellamy e Williams 2012, 531-2. Si vedano i paragrafi 138 e 139 della risoluzione adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 24 ottobre 2005: «138. Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary means. We accept that responsibility and will act in accordance with it. The international community should, as appropriate, encourage and help states to exercise this responsibility and support the United Nations in establishing an early warning capability. 139. The international community, through the United Nations, also has the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, to help to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are prepared to take collective action, in a timely and decisive manner, through the Security Council, in accordance with the Charter, including Chapter VII, on a case-by-case basis and in cooperation with relevant regional organisations as appropriate, should peaceful means be inadequate and national authorities are manifestly failing to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. We stress the need for the General Assembly to continue consideration of the responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic

In realtà, a più di dieci anni dalla sua solenne approvazione in sede ONU, la dottrina della *responsibility to protect* (R2P) rappresenta ancora oggi una concezione altamente controversa, di cui si continua a discutere con vivacità – e qualche asprezza – il concreto significato giuridico e politico. Nel discorso pubblico degli ultimi anni, non sono mancate prese di posizione critiche volte, in particolare, a stigmatizzare l'eccessiva ampiezza di un impianto normativo che consentirebbe agli Stati più forti di interferire nelle faccende di quelli più deboli, dando vita a nuove e più insidiose gerarchie di potere di portata globale. Una linea di pensiero, questa, che ha trovato un'imprevista conferma proprio nell'occasionale applicazione del modello a contesti di crisi politica e sociale non coincidenti alla lettera con le fattispecie estreme previste dal documento ONU – «genocidio, crimini di guerra, pulizia etnica e crimini contro l'umanità» – come i processi di *regime change* in Costa d'Avorio e in Libia, considerati da diversi autori come la più esplicita dimostrazione dell'ambiguità di una dottrina che rischia in qualsiasi momento di trasformarsi in «un cavallo di Troia dell'interventismo occidentale» (Bellamy 2005).

Più che sui controversi esiti politico-diplomatici di questa peculiare direttrice di sviluppo del sistema delle relazioni internazionali, in questa sede vorrei concentrarmi sul peculiare significato *constituente* da essa assunto nell'ampio e articolato dibattito teorico sulla «natura» e i principi della politica globale, con particolare riferimento alle più rilevanti ricadute da ciò derivanti sulle concrete modalità di rappresentazione del complessivo contesto di relazioni giuridico-politiche dell'epoca contemporanea<sup>6</sup>. Riletta alla luce di un paradigma cosmopolitico di palese ascendenza kantiana<sup>7</sup>, la dinamica espansiva del nuovo «interventismo umanitario» ha potuto in effetti proporsi all'attenzione di molti interpreti come l'espressione privilegiata di un grandioso processo di rifondazione normativa del complesso delle relazioni internazionali, centrato sul sistematico superamento della centralità dello Stato – e delle variegate forme di comunità politico-culturali in esso “ contenute” (Keane 2003, 190-191) – «as an enclave of special responsibilities that are distinct and justified separately from general or global responsibilities» (Beitz 1999, 200). Un passaggio, questo, coincidente in prima battuta con il progressivo imporsi di una forma di cosmopolitismo morale basato sulla convinzione che l'intero genere umano appartenga «to a single moral realm in which each person is regarded as equally worthy of respect and

cleansing and crimes against humanity and its implications, bearing in mind the principles of the Charter and international law. We also intend to commit ourselves, as necessary and appropriate, to helping states build capacity to protect their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and to assisting those which are under stress before crises and conflicts break out» (UN 2005, 30).

<sup>6</sup> Sulla svolta post-1989 come «crisi costituente» si veda Colombo 2010, 43-4.

<sup>7</sup> Per gli esiti ultimi di questa linea interpretativa si vedano Sangha 2012, 5 ss. e Dower 2014, 3.

consideration»<sup>8</sup>, ma in grado altresì di tradursi in concrete istanze architettoniche di tipo giuridico-istituzionale grazie alla potenziata valenza performativa sviluppata dal linguaggio dei diritti umani come nuova «lingua franca del pensiero morale globale» (Ignatief 2003, 55): come, infatti, ha avuto modo di ricordare Jürgen Habermas, uno dei più decisi sostenitori di una vera e propria «costituzionalizzazione del diritto internazionale» (Habermas 2005),

i diritti dell'uomo hanno il volto ancipe di Giano, simultaneamente rivolto alla morale e al diritto. A prescindere dal loro contenuto morale essi hanno la forma di diritti giuridici. Per un verso, non diversamente dalle norme morali, essi si riferiscono a tutto ciò che ha “volto umano”; per l’altro, essendo norme giuridiche, essi tutelano le singole persone solo nella misura in cui appartengano a una determinata comunità giuridica (di solito i cittadini dello stato-nazione). Nasce così una tensione caratteristica tra il senso universale dei diritti umani e le condizioni locali della loro realizzazione. Essi devono poter valere illimitatamente per tutte le persone (Habermas 1998a, 221).

È appunto a partire da considerazioni di questo tipo che alcuni dei principali esponenti dell’odierno *legal cosmopolitanism*, messo da parte l’enfatico ideale di *governo del mondo* ereditato dal cosmopolitismo classico, hanno deciso di puntare su altre e più sottili forme di «global institutional design» (Pogge 2010, 201 ss.), scegliendo di valorizzare il «potenziale trasformativo e costruttivo» di un sistema di *governance* transnazionale ancora largamente «interstatuale», ma già decisamente al di là del tradizionale modello di «società degli Stati» caratteristico del “sistema-Vestfalia”<sup>9</sup>. È il caso, questo, di Seyla Benhabib, che ha ritenuto di poter individuare proprio nella più recente vicenda teorica e pratica dell’interventismo umanitario il segno inequivocabile dell’avvento di un nuovo spazio globale di relazioni giuridico-politiche, in qualche modo assimilabile all’ideale normativo di *Weltbürgergesellschaft* o «società civile mondiale» prefigurato da Kant in alcune celebri pagine del saggio *Zum ewigen Frieden*. Secondo questa lettura, nel corso degli ultimi decenni abbiamo assistito, infatti, alla genesi di un contesto pratico-normativo fondato sul riconoscimento di universali

<sup>8</sup> Held 2005, 12. Ma sul punto si veda, più diffusamente, Benhabib 2008a, 97. Per questa lettura della R2P si vedano, tra gli altri, Sangha 2012, 5 ss. e Dower 2014, 3.

<sup>9</sup> Bailliet and Larsen 2015, 39. Come ha sottolineato lo stesso Habermas, nel complesso contesto funzionale e organizzativo della «società globale», appare infatti «much more realistic to strengthen the weak institutions of the world community and to pursue human rights policies, pushing for a further and more effective institutionalization of a cosmopolitan law that allows for interventions in the “inner affairs” of the nation state, protect nationals against human rights violations by their own government and persecutes functionaries who commit crimes in the service of their office or in the course of their business. The institutionalization of cosmopolitan law does not require the establishment of a world government based on a monopoly of the means of legitimate violence held by a global state» (Habermas 1999, 451).

prerogative giuridiche soggettive vincolanti anche nei confronti degli Stati e ad essi opponibili, se necessario anche attraverso l'uso di adeguati strumenti coercitivi<sup>10</sup>:

Nonostante difettino di linee guida chiare nel diritto internazionale e nella Carta delle Nazioni Unite, gli interventi umanitari sono fondati sulla convinzione che, laddove uno Stato sovrano violi apertamente i diritti umani fondamentali di una parte della propria popolazione per via della sua religione, della sua razza, della sua etnia, della sua lingua o della sua cultura, esiste un obbligo morale generalizzato di porre fine ad azioni quali il genocidio e i crimini contro l'umanità. In questi casi le norme sui diritti umani prevalgono sulla rivendicazione della sovranità statuale. Indipendentemente da quanto la loro interpretazione e la loro applicazione possano essere controverse, gli interventi umanitari si basano sul consenso crescente circa il fatto che la sovranità dello Stato nel disporre della vita, della libertà e della proprietà dei propri cittadini o residenti non è incondizionata o illimitata. La sovranità dello Stato non rappresenta più l'arbitro ultimo del destino dei cittadini o dei residenti. L'esercizio della sovranità statale, persino all'interno dei confini nazionali, è sempre più soggetto a norme internazionali riconosciute che proibiscono il genocidio, l'etnocidio, le espulsioni di massa, la riduzione in schiavitù, lo stupro e il lavoro forzato (Benhabib 2008b, 41-2).

In tale contesto interpretativo, anche la dottrina della *responsibility to protect*, nella pur debole interpretazione fatta propria dall'ONU nel documento finale del 2005 *World Summit*, ha potuto essere considerata perciò come un passo avanti verso la costruzione di un nuovo ordine cosmopolitico in grado di garantire a ciascun individuo lo status di «right-bearing person in a world civil society»<sup>11</sup>. Con questo passaggio, le gravi violazioni all'integrità fisica, al benessere e alla dignità degli esseri umani cessano di rappresentare, infatti, una «mera questione di moralità», per divenire vere e proprie infrazioni ad un nuovo «legal code» internazionalmente riconosciuto, in quanto tali passibili di adeguate forme di contrasto, repressione e correzione (Held 2002, 77). Si tratta, secondo alcuni interpreti, di «transformative changes» che modificano, almeno in parte, «the form and content of politic, nationally, regionally, and globally» (77), aprendo una nuova fase nella storia di quell'*ordine internazionale umanitario* al quale, dal secondo dopoguerra ad oggi, è stata affidata «the protection of those in immediate

<sup>10</sup> Per un più generale utilizzo del testo kantiano in tale contesto problematico si veda Benhabib 2006, 20 ss.

<sup>11</sup> Benhabib 2006, 149. Ma sul punto si veda anche Benhabib 2008b, 23: «Quando dico che il cosmopolitismo è la nascita delle norme che dovrebbero governare le relazioni tra gli individui in una società civile globale sto seguendo la tradizione kantiana. Queste norme non sono né meramente morali né semplicemente giuridiche. Sarebbero meglio caratterizzate come strutture della «moralità del diritto» in un contesto globale anziché locale. Esse segnalano la definitiva legalizzazione e giuridificazione delle rivendicazioni di diritti degli esseri umani ovunque si trovino, senza tener conto della loro appartenenza a comunità definite. L'appartenenza a comunità delimitate, che possono essere più piccole o più grandi degli Stati-nazione territorialmente definiti, resta tuttavia determinante».

peril and the prevention of unnecessary suffering» (Barnett 2010, 1). Come sottolinea, infatti, David Held,

within the framework of cosmopolitan law, the idea of rightful authority, which has been so often connected to the state and particular geographical domains, has to be reconceived and recast. Rightful authority or sovereignty can be stripped away from the idea of fixed borders and territories and thought of as, in principle, an attribute of basic cosmopolitan democratic law which can be drawn upon and enacted in diverse realms, from local associations and cities to states and wider global networks. Cosmopolitan law demands the subordination of regional, national, and local “sovereignties” to an overarching legal framework, but within this framework associations can be self-governing at diverse levels (Held 2005, 26).

### 3. Verso un nuovo imperialismo?

Non tutti i protagonisti del più recente dibattito sul tema hanno ritenuto, però, condivisibile questa ottimistica rappresentazione del nuovo ordine politico e giuridico della «società globale». Al contrario, nell'attuale discussione intellettuale sulla *R2P* continua a riecheggiare la radicale *obiezione strutturale* già avanzata a suo tempo dai più implacabili critici dello «humanitarian turn» degli anni Novanta (Köchler 2001, 53 ss.): secondo questa lettura, anche la *responsibility to protect* richiederebbe, infatti, se presa minimamente sul serio, che l'ordinamento internazionale vigente, oggi ancora imperniato sul particolarismo delle relazioni intergovernative, lasciasse il campo ad un nuovo assetto del diritto e delle istituzioni internazionali in grado di garantire un'attuazione piena e condivisa delle ambiziose istanze universalistiche del cosmopolitismo giuridico<sup>12</sup>. Inserita in un ordine di relazioni internazionali ancora saldamente centrato sul particolarismo statuale, essa resta invece assoggettata – anche nel sistema ONU – alle estrinseche dinamiche decisionali dei singoli Stati, finendo così per coesistere stabilmente con forme più o meno crude di «politica degli interessi» (Chomsky 2009). Di più, nella sua riproposizione di una relazione proceduralmente non mediata tra esercizio della forza e principi di giustizia cosmopolitica, si rivela particolarmente funzionale alle più o meno «spettacolari» dinamiche di redistribuzione del potere innestate nel sistema internazionale dal tramonto dell'ordine bipolare del mondo (Colombo 2010, 13 ss.), se è vero che in tale modello sembra non esserci più spazio per quel principio di egualanza sovrana tra gli Stati messo a punto dalla Carta delle Nazioni Unite a partire dal «principle of non-intervention and the general ban on war» (Devetak 2007a, 22).

---

<sup>12</sup> Zolo 2007a, 61. Per un'esplicita assimilazione della *R2P* alle altre ideologie dell'interventismo umanitario si veda Chomsky 2008.

Considerata in questa prospettiva, la «svolta umanitaria» della politica internazionale post-1989 sembra perdere, dunque, ogni valenza progressiva per trasformarsi nel concreto orizzonte teorico-pratico di articolazione di una nuova, ma al tempo stesso vecchia forma di «military interventionism» al servizio di «specific economic-political purposes» (Žižek 2005). Una prospettiva, questa, che – come è stato sottolineato (Bellamy 2015, 112) – fa apparire la stessa dottrina della *R2P* come nient’altro che «a powerful piece of rhetoric designed to mask another, yet more powerful, political agenda», quella fondata sulle pretese «neo-imperialiste» di una ristretta minoranza di Stati – gli Stati Uniti e i loro più stretti alleati – «that claim the right to use force because they “believe it to be just”, all too regularly and predictably “perverting the administration of justice itself”»<sup>13</sup>. Come ho già avuto modo di sottolineare altrove (Scuccimarra 2016, 216 ss.), si tratta di uno schema interpretativo in cui, in modo più o meno esplicito, continua a risuonare il radicale *caveat schmittiano* contro ogni tentativo di tagliare «orizzontalmente» la sovranità dei singoli Stati in nome degli imperativi universalistici di una presunta forma di cosmopolitismo giuridico (Habermas 1998b, 206): *chi parla di umanità, vuole trarvi in inganno*<sup>14</sup>. Secondo alcuni dei critici più radicali di tale approccio, dietro «the purely humanitarian anti-political politics of merely preventing suffering»<sup>15</sup> si porrebbe, infatti, l’obiettivo smaccatamente *imperiale* della costruzione di una nuova e unilaterale gerarchia di comando fondata sulla rivendicazione di un vero e proprio «monopolio cosmopolitico della morale, del diritto e della violenza»<sup>16</sup>, in sé particolarmente funzionale al rafforzamento delle nuove forme di egemonia globale emerse dal tramonto dell’ordine bipolare del mondo (Zolo 2010, 153-154).

Più che insistere sulle specifiche ascendenze schmittiane di questa critica della *R2P* come «trojan horse» di un rinascente «ordine imperiale», in questa sede vorrei però richiamare l’attenzione sull’esplicita declinazione post-coloniale da essa assunta in alcuni dei principali esponenti del più recente dibattito sul tema. È a questo livello, infatti, – più che in una generica critica dell’ambivalente costellazione di valori morali posta alla base del paradigma umanitario – che è possibile, infatti, toccare con mano un punto-chiave del più recente confronto sul nuovo ordine politico dell’epoca globale, vale a dire l’esigenza di dare conto in modo adeguato dal punto di vista riflessivo dei complessi e per alcuni versi inediti *rapporti di potere* che innervano e articolano lo spazio in linea di principio omogeneo e normativamente qualificato della nascente «global civil society». Come è stato sottolineato, qualunque prospettiva di analisi

<sup>13</sup> Chomsky 2008. Ma sul tema centrale è Bricmont 2006.

<sup>14</sup> Schmitt 1972, 139. Per una dimostrazione dell’influenza di Schmitt nel più recente dibattito sulle «guerre umanitarie» si vedano almeno Zolo 2000 e Brown 2007.

<sup>15</sup> Žižek 2005. Per una più approfondita discussione della costitutiva anti-politicità della dottrina della *R2P* si veda Brown 2013.

<sup>16</sup> Beck 2005, 187-8; Zolo 2007a, 100, 126. Ma sul tema si veda anche Zolo 2007b.

incapace di cogliere, accanto ai processi di «cosmopolitizzazione» materialmente in atto nel contesto della politica internazionale, anche le «incongruenze», le «asimmetrie» e gli «spazi vuoti» prodotti da quegli stessi processi, appare infatti lontana dal poter comprendere la concreta struttura politica della società globale, che resta caratterizzata da una spiccata dimensione gerarchica, e anzi gerarchica «al massimo grado»<sup>17</sup>. Sono appunto istanze di questo tipo che hanno spinto l'africanista Mamhood Mamdani ad interpretare il «new humanitarian order, officially adopted at the U.N.'s 2005 World Summit», come un «bifurcated system» fondato sulla esclusione di alcuni paesi africani e medio-orientali – rientranti nella lista nera dei cosiddetti «failed» o «rogue states» – dal vecchio sistema della sovranità territoriale ancora vigente nella maggior parte del globo. Per Mamdani ci troviamo in presenza, infatti, di una versione riveduta e corretta dell'antico sistema coloniale dell'«amministrazione fiduciaria (trusteeship)», come dimostrano i costi rilevanti che il *linguaggio della protezione* fa pagare ai suoi stessi beneficiari in termini di sacrificio dei tradizionali diritti di cittadinanza<sup>18</sup>. Più in generale, si tratta di un modello che sembra pensato apposta per consentire ai Paesi occidentali di intervenire in parti rilevanti dell'ex Terzo mondo, ovunque e ogniqualsiasi rientri nei loro interessi farlo (Bellamy 2015, 114):

In the past decade, Western powers have created a political and legal infrastructure for intervention in otherwise independent countries. Key to that infrastructure are two institutions, the United Nations Security Council and the International Criminal Court. Both work politically, that is, selectively. To that extent, neither works in the interest of creating a rule of law. The Security Council identifies states guilty of committing “crimes against humanity” and sanctions intervention as part of a “responsibility to protect” civilians. Third parties, other states armed to the teeth, are then free to carry out the intervention without accountability to anyone, including the Security Council. The ICC, in tow with the Security Council, targets the leaders of the state in question for criminal investigation and prosecution. (Mamdani 2011)

---

<sup>17</sup> Colombo 2010, 19. Ma sul tema si veda anche Beck 2002.

<sup>18</sup> «The international humanitarian order, in contrast, is not a system that acknowledges citizenship. Instead, it turns citizens into wards. The language of humanitarian intervention has cut its ties with the language of citizens' rights. To the extent that the global humanitarian order claims to stand for rights, these are the residual rights of the human and not the full range of rights of the citizen. If the rights of the citizen are pointedly political, the rights of the human pertain to sheer survival; they are summed up in one word: *protection*. The new language refers to its subject not as bearers of rights – and thus active agents in their own emancipation – but as passive beneficiaries of an external “responsibility to protect”. Rather than rights-bearing citizens, beneficiaries of the humanitarian order are akin to recipients of charity. Humanitarianism does not claim to reinforce agency, only to sustain bare life. If anything, its tendency is to promote dependency. Humanitarianism heralds a system of trusteeship» (Mamdani 2009, 275).

Mamdani non è, peraltro, l'unico studioso ad essersi servito della consolidata categoria del «trusteeship» per portare allo scoperto le presunte gerarchie di potere neocoloniale prodotte dall'impianto egemonico e spoliticizzante della R2P. Al contrario, un analogo approccio emerge anche dai lavori della *critical international lawyer* Anne Orford, secondo la quale l'adesione a tale concezione da parte di molti Stati avrebbe come unica finalità quella di rafforzare la «Western World's 'moral ownership' of civil war, famine and other crises in the decolonised world», senza peraltro che ciò dia vita ad alcun concreto meccanismo operativo in grado di garantire davvero la protezione delle popolazioni a rischio<sup>19</sup>. Per trovare esplicitata nel modo più chiaro l'ispirazione post-coloniale di questa linea di riconcettualizzazione critica dello «spazio umanitario» della responsabilità di proteggere può essere utile, tuttavia, rifarsi alle analisi in tema di *sovranità-responsabilità* elaborate – prima ancora della nascita della dottrina ONU della *responsibility to protect* – dal *subaltern realist* Mohammed Ayoob (2002a). Pur riconoscendo la «considerable moral force» caratteristica del modello di «sovereignty as responsibility» messo a punto dalla comunità internazionale a partire dagli anni Novanta del Novecento, Ayoob si dichiara, infatti, convinto che attraverso di esso si sia assistito alla «resurrezione» del fondamentale assunto un tempo caratteristico della celebre dottrina dello «standard of civilization»: la convinzione, cioè, che solo i Paesi caratterizzati dal rispetto di determinati principi di comportamento avessero il diritto di ottenere lo *status* di sovrano e interagire reciprocamente su un piano di parità, mentre gli altri, «being barbarians, if not savages were to remain subject to, or under the tutelage of, sovereign (European) powers»<sup>20</sup>. Come la «classica» dottrina dello «standard di civiltà» (Donnelly 1998), anche la concezione della «sovranità come responsabilità» possiede, infatti, secondo Ayoob, «the potential to divide the world once again into zones of civilised and uncivilised states and legitimise predatory actions by the former against the latter». Non è un caso, dunque, che anche Ayoob associ apertamente questa nuova modalità di articolazione del rapporto tra sovranità e diritti umani all'emergere di una concezione “dicotomica” dell'ordine giuridico internazionale, capace di rilegitimare la pratica coloniale di un trattamento differenziato degli attori che si muovono al suo interno. Un approccio, questo, il cui esito ultimo sembra essere proprio «'the maintenance of a classificatory system which is itself both an explanation and a justification for those at the margins remaining there for generations'. This is likely to erode the legitimacy of an international society that for the first time has become truly global in character»<sup>21</sup>.

<sup>19</sup> Orford 2012, 22. Per una prima messa a fuoco della «moral ownership» delle crisi umanitarie come strumento di dominio occidentale si veda De Waal 1997. Quest'ultimo si è confrontato più recentemente con il modello della R2P in diversi contributi, tra cui De Waal 2007.

<sup>20</sup> Ayoob 2002b, 84-5; ma per una generale ricognizione del tema si veda Gong 1984.

<sup>21</sup> Ayoob 2002b, 85. La citazione nel testo è tratta da Kingsbury 1999, 91.

Molto ci sarebbe da dire, evidentemente, su questa umbratile rappresentazione del nuovo spazio di relazioni giuridico-politiche scaturito dallo «humanitarian turn» post-1989. Come ha sottolineato Alex Bellamy (2015, 115 ss.), in specifico riferimento alle crude analisi di Mamdani, gli esponenti di questa linea di pensiero critico appaiono infatti troppo legati agli assunti di un tradizionale paradigma neo-coloniale per cogliere fino in fondo il complesso e mutevole scenario geo-politico posto alla base dell'approvazione e delle prime, insoddisfacenti, sperimentazioni del nuovo paradigma della *R2P*. Di più, a dispetto degli evidenti punti di contatto con le espressioni più innovative del *Third World Approach to International Law*, essi finiscono per portare nuova linfa a quella semplicistica direttrice di «statist anti-cosmopolitanism» (Devetak 2007b) che nel corso degli ultimi due decenni è tornata a proporsi come un decisivo punto di riferimento nel dibattito sul «nuovo ordine globale». A ben vedere, ciò che troviamo riproposto in queste pagine non è altro, infatti, che il tentativo di pensare le complesse dinamiche politiche in atto nella società globale secondo il rigido impianto concettuale caratteristico della prima modernità, salvaguardando quello che a tutti gli effetti ne rappresenta il fondamento teorico ultimo: il riferimento al controllo statuale dello spazio come «principio assoluto» della politica (Devetak 2007b, 160). Una impostazione, questa, che sembra voler sistematicamente aggirare le nuove sfide epistemiche e categoriali poste proprio dal tramonto del tradizionale ordine della società degli Stati, tenendosi perciò decisamente a distanza dalla vera e propria frattura epocale prodotta dalla crisi del paradigma teorico-politico della prima modernità.

In un momento in cui lo stesso ideale di un «new humanitarian order», fondato sulla protezione dei diritti a livello globale, appare in procinto di lasciare completamente il campo alle istanze politicamente e giuridicamente regressive di un ubiquo nazionalismo sovranitario (Geiselberger 2017), possiamo però toccare con mano l'asfittico orizzonte di sviluppo di una linea di pensiero critico ancora una volta centrata sulla logica dei confini e la segmentata rappresentazione dello spazio da essa derivante. È, dunque, anche in risposta ai fallimentari – e decisamente imbarazzanti – esiti di questa oltranzista linea di pensiero “anti-cosmopolitico”, che nel dibattito degli ultimi anni ha preso forma un approccio concettualmente più articolato ai dilemmi dell'interventismo umanitario, centrato sulla sistematica messa in questione della cristallizzata antitesi tra *sovranità* e *diritti umani*<sup>22</sup>. Secondo i sostenitori di questa prospettiva, le complesse questioni giuridico-politiche oggi al centro del confronto esigono, infatti, la messa a punto di un rinnovato e più flessibile impianto categoriale, in grado di dare adeguatamente conto delle molteplici dinamiche materiali e intellettuali tradizionalmente approssimate attraverso la consolidata semantica della

<sup>22</sup> Per alcuni interessanti spunti di dibattito si vedano Thakur 2013 e Lafont 2015; sullo sfondo più generale del dibattito, Leung 2013.

sovranità nazionale. Ripensare lo spazio transnazionale della protezione e dell'intervento a partire da un'attenta e disincantata ricognizione dei molteplici soggetti politici e sociali che oggi animano le dinamiche della società globale, al di là di ogni eccesso idealizzante, può essere un buon modo per tornare a riannodare i fili di un intenso confronto riflessivo che, in tempi di muri e di politiche dei confini, rischia di essere completamente cancellato dall'orizzonte del discorso pubblico. Anche da questo punto di vista, dunque, la promettente prospettiva di un «cosmopolitanism from below» può rappresentare un efficace antidoto contro gli opposti pericoli dell'*imperialismo morale* e dell'*indifferenza* (Benhabib e Jurkevics 2018, 83-4).

## Bibliografia

- Ayoob, Mohammed. 2002a. "Inequality and Theorizing in International Relations: The Case for Subaltern Realism." *International Studies Review* 4/3: 27-48.
- Ayoob, Mohammed. 2002b. "Humanitarian Intervention and State Sovereignty." *The International Journal of Human Rights*, 6/1: 81-102.
- Bailliet, Cecilia Marcela and Kjetil Mujezinovic Larsen, eds. 2015. *Promoting Peace through International Law*, Oxford-New York: Oxford University Press.
- Barnett, Michael N. 2010. *The International Humanitarian Order*. London-New York: Routledge.
- Beck, Ulrich. 2002. *Macht und Gegenmacht im globalen Zeitalter. Neue weltpolitische Ökonomie*, Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Beck, Ulrich. 2004. *Der kosmopolitische Blick oder: Krieg ist Frieden*, Frankfurt a. Main: Suhrkamp.
- Beck, Ulrich. 2005. *Lo sguardo cosmopolita*. Roma: Carocci (trad. di Beck 2004).
- Beck, Ulrich. 2006. *The Cosmopolitan Vision*. Cambridge-Malden: Polity Press (trad. di Beck 2004).
- Beitz, Richard. 1999. *Political Theory and International Relations*. Princeton: Princeton University Press.
- Bellamy, Alex J. 2005. "Responsibility to Protect or Trojan Horse? The Crisis in Darfur and Humanitarian Intervention after Iraq." *Ethics & International Affairs* 19/2: 31-54.

- Bellamy, Alex J. 2006. "Whither the Responsibility to Protect? Humanitarian Intervention and the 2005 World Summit." *Ethics & International Affairs* 20/2: 143-69.
- Bellamy, Alex J. 2012. *Massacres and Morality. Mass Atrocities in an Age of Civilian Immunity*. Oxford-New York: Oxford University Press.
- Bellamy, Alex J. 2015. *The Responsibility to Protect. A Defense*. Oxford: Oxford University Press.
- Bellamy, Alex J. and Paul D. Williams. 2012. "On the limits of moral hazard: The 'responsibility to protect', armed conflict and mass atrocities." *European Journal of International Relations* 18/3: 539-71.
- Benhabib, Seyla. 2006. *Another Cosmopolitanism*, Oxford: Oxford University Press.
- Benhabib, Seyla. 2008a. "The Legitimacy of Human Rights". *Daedalus* 137/3: 94-104.
- Benhabib, Seyla. 2008b. *Cittadini globali: cosmopolitismo e democrazia*. Bologna: Il Mulino.
- Benhabib, Seyla e Anna Jurkevics. 2018. "Critical International Political Theory." In *The Oxford Handbook of International Political Theory*, a cura di C. Brown and R. Eckersley. Oxford-New York: Oxford University Press.
- Blair, Tony. 1999. "Doctrine of the International Community." Discorso del 22 aprile all'Economic Club di Chicago,  
[www.globalpolicy.org/component/content/article/154/26026.html](http://www.globalpolicy.org/component/content/article/154/26026.html) (ultimo accesso 21 aprile 2018).
- Bonanate, Luigi. 2008. *Prefazione a Moreau Defarges* 2008.
- Bricmont, Jean. 2006. *Humanitarian Imperialism. Using Human Rights to Sell War*. New York: Monthly Review Press.
- Brown, Chris. 2007. "From humanized war to humanitarian intervention: Carl Schmitt's critique of the Just War tradition." In *The International Political Thought of Carl Schmitt. Terror, liberal war and the crisis of global order*, a cura di Louiza Odysseos e Fabio Petito, 56-69. Oxon: Routledge.
- Brown, Chris. 2013. "The Antipolitical Theory of Responsibility to Protect." *Global Responsibility to Protect* 5: 423-42.
- Chomsky, Noam. 2008. "Humanitarian Imperialism: The New Doctrine of Imperial Right." *Monthly Review*. <https://monthlyreview.org/2008/09/01/humanitarian-imperialism-the-new-doctrine-of-imperial-right> (ultimo accesso 21 aprile 2018).

- Chomsky, Noam. 2009. "Statement by Professor Noam Chomsky to the United Nations General Assembly. Thematic Dialogue on the Responsibility to Protect", Discorso del 23 luglio 2009 all'O.N.U., New York.
- Colombo, Alessandro. 2010. *La disunione del mondo. Dopo il secolo globale*. Milano: Feltrinelli.
- Devetak, Richard. 2007a. "Globalization's Shadow. An introduction to the globalization of political violence." In *The globalization of political violence. Globalization's Shadow*, a cura di R. Devetak e C. W. Hughes. London-New York: Routledge.
- Devetak, Richard. 2007b. "Between Kant and Pufendorf. Humanitarian Intervention, Statist Anti-cosmopolitanism and Critical International Theory." *Review of International Studies* 33/1: 151-74.
- De Waal, Alexander. 1997. *Famine Crimes. Politics and the Disaster Relief Industry in Africa*. London-Oxford-Bloomington-Indianapolis: African Rights and the International African Institute, in association with James Currey and Indiana University Press.
- De Waal, Alexander. 2007. "Darfur and the failure of responsibility to protect." *International Affairs* 83/6: 1039-54.
- Donnelly, Jack. 1998. "Human Rights: a New Standard of Civilization?" *International Affairs* 74/1: 1-24.
- Dower, Nigel. 2014. "Global Ethics in Theory and in Practice. The Case of the Responsibility to Protect (R2P)." *Nordicum-Mediterraneum. Icelandic E-Journal of Nordic and Mediterranean Studies* 9/2.
- Farer, Tom J. 2003. "Humanitarian Intervention before and after 9/11: legality and legitimacy." In *Humanitarian Intervention. Ethical, Legal and Political Dilemmas*, a cura di J. L. Holzgrefe e R. O. Keohane. Cambridge: Cambridge University Press.
- Geiselberger, Heinrich (a cura di). 2017. *La grande regressione. Quindici intellettuali di tutto il mondo spiegano la crisi del nostro tempo*. Milano: Feltrinelli.
- Gong, Gerritt W. 1984. *The Standard of 'Civilization' in International Society*. Oxford: Clarendon Press.
- Habermas, Jürgen. 2005. "La costituzionalizzazione del diritto internazionale ha ancora una possibilità?." In J. Habermas, *L'Occidente diviso* (2004), 107-97. Roma-Bari: Laterza.
- Habermas, Jürgen. 1998a. *Legittimazione tramite diritti umani*. In J. Habermas, *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*. Milano: Feltrinelli.

- Habermas, Jürgen. 1998b. *L'idea kantiana della pace perpetua, due secoli dopo*. In J. Habermas, *L'inclusione dell'altro. Studi di teoria politica*. Milano: Feltrinelli.
- Habermas, Jürgen. 1999. "A Short Reply." *Ratio Juris* 12/4: 445-53.
- Hayden, Patrick. 2016. *Cosmopolitan Global Politics* (1 ed. 2005). Oxon: Routledge.
- Held, David. 2002. "Violence, Law and Justice in a Global Age." *Constellations* 9/1: 74-88.
- Held, David. 2004. "Democratic Accountability and Political Effectiveness from a Cosmopolitan Perspective." *Government and Opposition* 39/2: 364-91.
- Held, David. 2005. "Principles of cosmopolitan order." In *The political philosophy of cosmopolitanism*, a cura di G. Brock e H. Brighouse. Cambridge: Cambridge University Press.
- Holliday, Ian. 2003. "Ethics of Intervention: Just War Theory and the Challenge of the 21st Century." *International Relations* 17/2: 115-33.
- ICISS 2001. *The Responsibility to Protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty*, December 2001. [http://responsibilitytoprotect.org/ICISS\\_Report.pdf](http://responsibilitytoprotect.org/ICISS_Report.pdf) (ultimo accesso 21 aprile 2018).
- Ignatieff, Michael. 2003. *Una ragionevole apologia dei diritti umani* (2001). Milano: Feltrinelli.
- Kaldor, Mary. 2001. *Le nuove guerre. La violenza organizzata nell'età globale* (1999). Roma: Carocci.
- Keane, John. 2003. *Global Civil Society?* Cambridge-New York: Cambridge University Press.
- Kingsbury, Benedict. 1999. "Sovereignty and Inequality." In *Inequality, Globalization and World Politics*, a cura di Andrew Hurrel e Ngaire Woods. Oxford-New York: Oxford University Press.
- Köchler, Hans. 2001. *The Concept of Humanitarian Intervention in the Context of Modern Power Politics. Is the Revival of the Doctrine of "Just War" Compatible with the International Rule of Law?* Vienna: IPO.
- Kymlicka, W. and K. Walker. 2012. *Rooted Cosmopolitanism: Canada and the World*. Vancouver: UBC Press.
- Lafont, Cristina. 2015. "Human Rights, Sovereignty and the Responsibility to Protect." *Constellations* 22/1: 68-78.

- Leung, Gilbert. 2013. "Cosmopolitan Ethics from Below." *Ethical Perspectives* 20/1: 43-60.
- Mamhood Mamdani. 2011. "What does Gaddafi's fall mean for Africa." *Al Jazeera*, 26 ottobre, 2011.  
<http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/08/201182812377546414.htm> (ultimo accesso 21 aprile 2018).
- Mamdani, Mamhood. 2009. *Saviors and Survivors. Darfur, Politics and the War on Terror*. Cape Town: HSRC Press.
- Moreau Defarges, Philippe. 2008. *Legittime interferenze. Il diritto di ingerenza dopo il 2001* (2006). Milano: Mondadori.
- Nardin, Terry. 1983. *Law, Morality and the Relations of States*. Princeton: Princeton University Press.
- Orford, Anne. 2012. *International Authority and the Responsibility to Protect*. New York et al: Cambridge University Press.
- Pogge, Thomas. 2010. "Cosmopolitismo e sovranità" (1994). In T. Pogge, *Povertà mondiale e diritti umani. Responsabilità e riforme cosmopolite*. Roma-Bari: Laterza.
- Portinaro, Pier Paolo. 2017. *L'imperativo di uccidere. Genocidio e democidio nella storia*. Roma-Bari: Laterza.
- Sangha, Karina. 2012. "The Responsibility to Protect: A Cosmopolitan Argument for the Duty of Humanitarian Intervention." <http://web.uvic.ca/~cpssa/winterissue.html> (ultimo accesso 21 aprile 2018).
- Schmitt, Carl. 1972. "Il concetto di 'politico'" (1932). In C. Schmitt, *Le categorie del «politico»*, 101-65. Bologna: Il Mulino.
- Serrano, Mónica. 2011. "The Responsibility to Protect and its Critics: Explaining the Consensus." *Global Responsibility to Protect* 4/3: 425-37.
- Scuccimarra, Luca. 2016. *Proteggere l'umanità. Sovranità e diritti umani nell'epoca globale*. Bologna: Il Mulino.
- Thakur, Ramesh. 2013. "R2P after Libya and Syria. Engaging Emerging Powers." *The Washington Quarterly* 36/2: 61-76.
- UN 2005. *Resolution adopted by the General Assembly*, 24 October 2005, A/RES/60/1, 2005 World Summit Outcome. <http://www.ifrc.org/docs/idrl/I520EN.pdf> (ultimo accesso 21 aprile 2018).
- Weiss, Thomas G. 2007. *Humanitarian Intervention: Ideas in Action*. Cambridge: Polity Press.

- Wertheim, Stephen. 2010. "A solution from Hell. United States and the rise of humanitarian interventionism 1991-2003." *Journal of Genocide Research* 12/3-4: 149-72.
- Wheeler, Nicholas J. and Tim Dunne. 2001. "East Timor and the New Humanitarian Interventionism." *International Affairs* 77/4: 805-27.
- Žižek, Slavoj. 2005. *The Obscenity of Human Rights: Violence as Symptom.* <http://www.libcom.org>
- Zolo, Danilo. 2000. *Chi dice umanità. Guerra, diritto e ordine globale.* Torino: Einaudi.
- Zolo, Danilo. 2007a. *La giustizia dei vincitori.* Roma-Bari: Laterza.
- Zolo, Danilo. 2007b. "The re-emerging notion of Empire and the influence of Carl Schmitt's thought." In *The International Political Thought of Carl Schmitt. Terror, liberal war and the crisis of global order*, a cura di Louiza Odysseos e Fabio Petito, 154-65. Oxon: Routledge.
- Zolo, Danilo. 2010. "Il pacifismo fallimentare delle Nazioni Unite." In D. Zolo, *Tramonto globale. La fame, il patibolo, la guerra.* Firenze: Firenze University Press.

**Luca Scuccimarra** is full professor of History of Political Thought at "Sapienza" University in Rome. In the last few years he has mainly worked on the history of western cosmopolitanism, on the philosophical foundations of modern international law and the developments of humanitarian paradigm in the global age. His more recent book is *Proteggere l'umanità. Sovranità e diritti umani nell'epoca globale* (Bologna, il Mulino, 2016)

Email: [luca.scuccimarra@uniroma1.it](mailto:luca.scuccimarra@uniroma1.it)